

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Indirizzo Postale: Viale dell'Esercito, 186 – 00143 ROMA

Posta Elettronica: persomil@postacert.difesa.it
persomil@persomil.difesa.it

All. : 2; ann. : //.

OGGETTO: Effetti sull'avanzamento e detrazione di anzianità conseguenti alla fruizione del congedo retribuito per assistenza a disabile, di cui all'art. 42, comma 5 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e del congedo senza assegni per eventi e cause particolari di cui all'art. 4, comma 2 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

A (VEDASI ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO A)

^^^ ^^

1. L'istituto del congedo retribuito di due anni per l'assistenza a familiare portatore di handicap grave è stato introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 80, comma 2 della legge n. 388/2000 che ha inserito nell'art. 4 della legge n. 53/2000 il comma 4-bis, il quale ha statuito che la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o delle sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi della legge n. 104/1992, ha diritto a fruire di un congedo non superiore a due anni durante il quale veniva riconosciuta un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e una contribuzione figurativa.

Nonostante il suddetto istituto sia nato nell'alveo del congedo senza assegni di cui al comma 2 del citato art. 4 della legge n. 53/2000 (il congedo per gravi e documentati motivi familiari non superiore a due anni che espressamente prevedeva la sua non computabilità nell'anzianità di servizio), il citato comma 4-bis nulla ha specificato al riguardo. L'assenza di una norma esplicita e il riconoscimento per tale tipologia di congedo della remunerazione e della contribuzione figurativa hanno fatto ritenere che non vi fosse alcuna incidenza sull'anzianità di servizio.

In seguito, poiché il congedo retribuito è stato concepito sostanzialmente come disposizione a favore del genitore che assiste il figlio disabile, in occasione dell'emanazione del Testo unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, il predetto comma 4-bis dell'art. 4 della legge n. 53/2000 è confluito integralmente nell'art. 42, comma 5 del citato decreto legislativo.

2. Negli anni successivi l'istituto del congedo retribuito è stato oggetto di modifiche normative (tra cui l'eliminazione del requisito dei 5 anni dall'accertamento dell'invalidità per fruire del congedo) e di pronunce della Corte Costituzionale (estensione della platea dei possibili beneficiari del congedo); nessuna novità, invece, si è registrata in relazione a un'eventuale incidenza di tale congedo sull'anzianità di servizio.

3. Il decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119, emanato per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi, ha poi modificato, tra l'altro, il citato comma 5 dell'art. 42 del decreto legislativo n. 151/2001, introducendo i commi dal 5-bis al 5-quinquies. In particolare, il comma 5-quinquies, nel prevedere che il congedo retribuito non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto, ha rinviato, per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater, alle disposizioni dell'art. 4, comma 2 della legge n. 53/2000.

4. A seguito del suddetto intervento legislativo, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha diramato a tutte le Amministrazioni Pubbliche la circolare n. 1 del 3 febbraio 2012, allo scopo di chiarire le innovazioni normative di cui al citato decreto legislativo n. 119/2011 e specificando, in merito al trattamento spettante durante il congedo retribuito, che *“i periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione delle ferie, tredicesima, trattamento di fine rapporto e trattamenti di fine servizio ... ma, essendo coperti da contribuzione, sono validi ai fini del calcolo dell'anzianità”*.

Con una successiva lettera del 27 dicembre 2012, il medesimo Dipartimento della Funzione Pubblica, in risposta a un quesito posto dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza che aveva rappresentato dubbi applicativi in relazione al predetto richiamo, contenuto nel comma 5-quinquies, alle disposizioni dell'art. 4, comma 2 della legge n. 53/2000, ha precisato che *“il periodo del congedo deve essere riconosciuto ai fini dell'anzianità di servizio valevole per il raggiungimento del diritto a pensione e per la sua misura ... ma non ai fini della progressione di carriera”*, in quanto *“di regola, i periodi rilevanti ai fini delle progressioni di carriera presuppongono un'attività lavorativa effettivamente svolta, che porta ad un arricchimento della professionalità e ad un miglioramento delle capacità lavorative del dipendente, situazione che non ricorre nel momento in cui il dipendente si assenta dal servizio e non svolge la propria attività lavorativa”*. Un'analogha comunicazione è stata fornita dallo stesso Dipartimento della Funzione Pubblica in data 15 gennaio 2013 al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca a seguito di richiesta di parere sul medesimo argomento.

5. Per quanto sopra esposto, si dispone che, in recepimento del suddetto orientamento della Funzione Pubblica, **a decorrere dal 1° novembre 2014**, il personale militare, che fruirà del congedo retribuito di cui all'art. 42, comma 5 del decreto legislativo n. 151/2001, subirà una detrazione di anzianità, con le modalità previste dalle norme di stato giuridico delle rispettive categorie.

Il personale che a tale data stia già fruendo di un congedo retribuito subirà una detrazione di anzianità a decorrere dalla medesima data; in tal caso, i Comandi/Enti dovranno immediatamente notificare il contenuto della presente agli interessati, trasmettendo copia della relata a questa Direzione Generale, unitamente al provvedimento di concessione del congedo.

6. La suddetta detrazione, che sarà formalizzata al momento del rientro in servizio dell'interessato, potrebbe incidere sull'avanzamento attraverso la mancata inclusione in aliquota qualora essa, in virtù del periodo di congedo fruito, determini la perdita del requisito di anzianità minima prevista per l'inserimento nella medesima aliquota.

Per i militari già inclusi nelle rispettive aliquote di avanzamento, che fruiscono di un congedo retribuito durante le procedure valutative (che si concludono con la pubblicazione del quadro di avanzamento o, nel caso di conferimento della qualifica di Luogotenente, della graduatoria di merito), l'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere l'efficacia dei provvedimenti nel frattempo adottati, nelle more della verifica del mantenimento del predetto requisito.

Quanto sopra è da ritenersi valido anche in riferimento al concorso interno, per titoli di servizio ed esami, per l'avanzamento al grado di Primo Maresciallo/Maresciallo Aiutante S.UPS, laddove

il predetto requisito di anzianità deve essere mantenuto fino alla data di approvazione della graduatoria di merito.

Tale procedura sarà adottata anche nel caso di fruizione del citato congedo per eventi e cause particolari di cui all'art. 4, comma 2 della legge n. 53/2000; pertanto, la circolare di questa Direzione Generale n. MD/GMIL-03-II/4/2/2005/78483 del 12 settembre 2005 è abrogata nella sola parte riferita a tale istituto.

Inoltre, nel rammentare che il beneficio di cui all'art. 42, comma 5 rappresenta una *species* nell'ambito del *genus* del congedo disciplinato dall'art. 4, comma 2 della legge n. 53/2000, si evidenzia che la durata del periodo complessivo a disposizione di ciascun militare è, comunque, quello di due anni nell'arco della vita lavorativa, a prescindere dalla causa specifica per cui il congedo è fruito.

7. In ragione di quanto sopra, i Comandi/Enti interessati dovranno inviare **immediata comunicazione** (tramite l'indirizzo di posta elettronica persomil@postacert.difesa.it o, in alternativa, persomil@persomil.difesa.it) della concessione dei suddetti congedi (disciplinati dai più volte citati art. 42, comma 5 del decreto legislativo n. 151/2001 e art. 4, comma 2 della legge n. 53/2000), a questa Direzione Generale, II Reparto:

- 4^a Divisione per gli Ufficiali e 5^a Divisione per i Sottufficiali, estendendola al competente Stato Maggiore di F.A./Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
- 6^a Divisione per i Graduati dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, estendendola al competente Stato Maggiore di F.A..

Per il personale dell'Arma dei Carabinieri, appartenente al ruolo Appuntati e Carabinieri, le anzidette comunicazioni dovranno, invece, essere inviate direttamente al citato Comando Generale.

Parimenti, i Comandi/Enti sono tenuti a inviare **immediata comunicazione** alle suddette Divisioni di questa Direzione Generale dell'eventuale rientro anticipato in servizio rispetto a quanto originariamente richiesto dall'interessato.

8. Al fine di assicurare una corretta e uniforme gestione dell'istituto del congedo retribuito, i Comandi/Enti dovranno utilizzare il modello in allegato 2 per formalizzare la concessione del beneficio in questione, da notificare all'interessato e inviare contestualmente a questa Direzione Generale.

9. Gli Enti in indirizzo sono invitati a curare la capillare diramazione a tutti i Comandi/Enti dipendenti della presente circolare, consultabile tra l'altro sul sito "www.persomil.difesa.it" di questa Direzione Generale.

d'ordine
IL VICE DIRETTORE GENERALE VICARIO
(Amm. Div. Pierluigi ROSATI)